

1.) che detti impiegati furono assegnati all'atto dell'inquadramento alla categ. "B", poiché allora erano in possesso soltanto del diploma di scuola media di 2° grado;

2.) che l'art. 69 del Regolamento Interno, il quale contempla il trasferimento di categoria con lo stesso grado ricoperto in quella inferiore, non è più applicabile poiché i passaggi di categoria contemplati da detto articolo dovevano avvenire entro tre mesi dall'entrata in vigore del Regolamento stesso;

3.) che l'art. 16 del Regolamento Interno stabilisce che l'impiegato che passi alla categoria superiore sia collocato nel grado iniziale di detta categoria;

4.) che detti impiegati, per il loro eventuale passaggio alla categ. "A", furono già scrutinati due volte, e cioè:

la prima volta quando, procedendosi all'inquadramento del personale, detto passaggio sarebbe stato possibile in base alle disposizioni dell'art. 69 del Regolamento Interno anche se essi non erano forniti dal titolo di studio richiesto, purché fossero stati espressamente segnalati per particolari attitudini e per cultura;